



COPIA

Comune di COLLECERVINO
Provincia di PESCARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.49	OGGETTO: Approvazione regolamento per l'istituzione e la gestione dell'albo comunale delle associazioni e per la concessione di contributi ed agevolazioni.
DATA: 30-12-2016	

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 17,44 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi Prot. n. 11536 del 23-12-2016 e prot. n.11582 del 27-12-2016, notificati nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria, in prima convocazione ed in seduta pubblica.

Presiede la seduta il Sig. ZAFFIRI geom. Antonio, Sindaco-Presidente.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.12 e assenti, sebbene invitati, n. 1 come segue:

N ORD	COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	ZAFFIRI	Antonio	X	
2	CAUTI	Chiara	X	
3	ORLANDO	Simone	X	
4	MANCO	Roberta	X	
5	CHIOLA	Alberto	X	
6	DI SILVESTRO	Luciano	X	
7	D'AGOSTINO	Maira		X
8	D'AMICO	Paolo	X	
9	DI LORENZO	Andrea	X	
10	CILLI	Marianna	X	
11	BUCCELLA	Andrea	X	
12	CAROTA	Luisa	X	
13	DANESE	Simone	X	
			12	1

Partecipa alla seduta il Dott. Adriano D'Arcangelo Segretario Comunale - ai sensi dell'art. 97, comma 4 - lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione i competenti Responsabili hanno espresso, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del T.U.E.L., gli allegati pareri.

Illustra la proposta il Sindaco-Presidente il quale riferisce che:

- questo Comune con deliberazione n. 11 del 29-01-1991 aveva approvato il regolamento per le spese inerenti le attività culturali e sportive e la elargizione facoltativa dei fondi;
- dal suindicato anno 1991 ad oggi le numerose innovazioni intervenute in materia che hanno suggerito a quest'Amministrazione Comunale l'opportunità di revisionare il suddetto testo regolamentare;
- si è, così, ritenuto opportuno prevedere l'istituzione dell'albo delle associazioni, nonché l'individuazione di aree d'intervento per le quali l'Amministrazione Comunale può assegnare contributi ed agevolazioni, definire il concetto di agevolazioni consistenti nella possibilità di beneficiare di strumenti che l'Ente possiede, da indicarsi espressamente nell'istanza, quali, ad esempio, la concessione gratuita o a canone agevolato delle strutture, dei locali o impianti di proprietà del Comune, nel rispetto dei regolamenti comunali in materia; il conferimento di targhe, medaglie, libri, coppe o altri premi, l'uso gratuito di piazze, vie o spazi pubblici in genere nel rispetto delle norme vigenti nonché dei regolamenti comunali in materia.
- è stato, infine, disciplinato il procedimento di assegnazione del contributo o delle agevolazioni oltreché previsto l'obbligo a carico dei beneficiari della presentazione entro 120 giorni dalla data di svolgimento dell'iniziativa di apposita rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per ottenere il saldo del contributo economico;
- risulta allegato al presente atto, sotto la lettera A, lo schema di Regolamento per la concessione del patrocinio che si compone di n. 22 articoli;
- a tal punto, quest'organo deve assumere una decisione in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco-Presidente;

Udito l'intervento del consigliere Cilli la quale plaude all'iniziativa di voler dotare il Comune di uno specifico regolamento in materia e si augura che con la sua approvazione non si creino ulteriori situazioni di disparità di trattamento;

Ritenuto di dividerne i contenuti;

Visto l'allegato, sotto la lettera A, schema di Regolamento;

Visti gli artt. 42 e 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267;

Ritenuta, dunque, la propria competenza;

Con n. 12 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti, espressi in forma palese;

DELIBERA

- la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare, per i suesposti motivi, il “Regolamento per l’istituzione e gestione dell’albo delle associazioni e per la concessione di contributi ed agevolazioni”, allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale, che si compone di n. 22 articoli;
- di demandare al competente Responsabile l’adozione degli atti conseguenziali anche in adempimento alla presente deliberazione;
- di dare atto che, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie, l’allegato Regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della presente deliberazione che quindi resterà depositata per sette giorni presso la segreteria comunale, ai sensi dell’art. 4 del vigente Statuto comunale.

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E GESTIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
E PER
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED AGEVOLAZIONI

Art. 1

Finalità ed oggetto

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione e dello Statuto Comunale, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni, fini ed obiettivi dell'Amministrazione Comunale e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi ed agevolazioni, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'Amministrazione e dell'art. 1 della legge 7-08-1990, n. 241.
3. Per contributo s'intende l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni e nei fini istituzionali nonché nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.
4. Per agevolazione s'intende l'attribuzione di benefici anche sotto forma di co-organizzazione diversi dall'erogazione di denaro sotto forma di prestazioni di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa.
5. Le suddette forme di sostegno sono cumulabili.

Art. 2

Aree d'intervento

1. L'Amministrazione Comunale può disporre la concessione di contributi ed agevolazioni, di norma, per le seguenti aree d'intervento:
 - a. attività culturali, scientifiche ed educative;
 - b. alla celebrazione solenne di anniversari di personaggi della storia e della tradizione nazionale e cittadina, di ricorrenze civili e religiose;
 - c. alla promozione dell'immagine del paese anche con convegni, mostre e saloni o interventi volti alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico, urbanistico e monumentale;
 - d. alle attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - e. agli scambi internazionali e l'aggregazione sociale e giovanile;
 - f. alla promozione e sviluppo del turismo e delle attività economiche e commerciali oggettivamente intese;
 - g. alle attività umanitarie, socio assistenziali;
 - h. alla promozione della solidarietà nazionale ed internazionale;
 - i. all'attività di prevenzione e recupero del disagio giovanile, di incentivazione della formazione professionale e di solidarietà sociale;
 - j. alla tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente urbano;

- k. alle attività comunque caratterizzate da un rapporto significativo con i fini istituzionali, la storia, le tradizioni, le vocazioni e gli interessi del paese.

Art. 3

Beneficiari

1. Possono accedere ai contributi ed agevolazioni, salvo quanto previsto dal presente Regolamento, unicamente i soggetti iscritti all'Albo comunale delle associazioni.
2. Possono beneficiare di contributi ed agevolazioni anche le associazioni, i comitati e gli organismi non iscritti all'Albo comunale qualora la domanda sia finalizzata ad attività ritenute dalla Giunta Comunale di interesse per la collettività o in caso di eccezionali e giustificati motivi evidenziati nella deliberazione.
3. Per lo svolgimento di attività da svolgersi sul territorio comunale e di interesse per la collettività, la Giunta Comunale decide sulle domande di contributo e agevolazioni presentate da associazioni o altri organismi non aventi sede nel territorio comunale.
4. Per le attività, iniziative e manifestazioni sportive possono presentare domanda di contributo ed agevolazioni le società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.
5. Non possono beneficiare di contributi ed agevolazioni i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali nonché i soggetti il cui legale rappresentante svolge funzioni di dirigente o di posizione organizzativa o le ha svolte negli ultimi tre anni.
6. I contributi e le agevolazioni possono essere concessi esclusivamente per attività senza scopo di lucro.

Art. 4

Istituzione dell'Albo delle Associazioni

1. E' istituito l'Albo Comunale delle Associazioni che perseguono una o più delle finalità di cui all'art. 1.
2. L'albo è suddiviso per attività e si articola nelle seguenti quattro sezioni:
 - a. turismo;
 - b. ambiente, territorio e impegno civile;
 - c. cultura, sport ed attività ricreative;
 - d. educazione, socio-assistenziale e sanità.

Art. 5

Requisiti per l'iscrizione

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni regolarmente costituite da almeno un anno che hanno sede nel territorio comunale e che in tale ambito svolgono la propria attività sociale.

2. Possono altresì essere iscritte all'Albo le associazioni a carattere nazionale e/o regionale, purché operanti in sede comunale da almeno due anni.

3. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:

- a. assenza di fine di lucro;
- b. assenza di remunerazione, sotto qualsiasi forma, degli associati;
- c. elettività democratica della struttura;
- d. criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti con indicazione dei loro obblighi e diritti;
- e. cariche elettive e relativi nominativi;
- f. eventuale affiliazione a ente riconosciuto (Pro Loco, CSI, UISP, etc).

Art. 6

Modalità di iscrizione

1. Le domande di iscrizione devono essere redatte secondo il modello che sarà approvato con apposita determinazione dirigenziale e pervenire al protocollo comunale nel periodo compreso tra il primo gennaio ed il 31 ottobre di ogni anno.

2. La domanda deve essere indirizzata al Sindaco e deve essere corredata della seguente documentazione:

- a. copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. ultimo bilancio approvato, qualora adottato;
- c. sintetica relazione descrittiva delle iniziative più significative realizzate nell'anno solare precedente e dei programmi o progetti per l'anno in corso;
- d. elenco nominativo dei soggetti che rappresentano l'associazione (Presidente, Vicepresidente).

3. L'iscrizione all'Albo delle Associazioni è disposta con provvedimento del responsabile del Settore Amministrativo, Servizio Affari Generali da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda al protocollo comunale. Ove la domanda non venga rigettata entro tale termine, l'iscrizione deve intendersi perfezionata. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda il competente responsabile può richiedere chiarimenti o elementi integrativi della documentazione. In tal caso i termini per l'eventuale iscrizione sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data di trasmissione dei chiarimenti o dei documenti integrativi richiesti. La domanda di iscrizione può essere rigettata esclusivamente per mancanza dei requisiti di cui all'art. 5.

Art. 7

Effetti e benefici dell'iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'albo Comunale delle associazioni costituisce requisito necessario per accedere ai seguenti benefici:

- a. inserimento nel sito internet del comune;

- b. stipula di convenzioni con il Comune;
- c. utilizzo temporaneo di immobili e attrezzature comunali;
- d. nomina di rappresentanti in commissioni e/o gruppi di studio;
- e. concessione di contributi ed agevolazioni.

Art. 8

Revisione periodica

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione all'Albo, con cadenza annuale l'ufficio comunale preposto provvede a verificare la permanenza dei requisiti previsti dall'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 9

Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo può essere disposta su domanda del rappresentante legale dell'associazione, con apposita richiesta scritta.
2. La cancellazione dall'Albo può inoltre essere disposta d'ufficio, con provvedimento motivato del responsabile del servizio Affari Generali, nei seguenti casi:
 - a. cessazione dell'attività;
 - b. perdita di uno dei requisiti essenziali richiesti al momento dell'iscrizione;
 - c. mancata comunicazione delle variazioni allo statuto o alle cariche sociali.
3. Il provvedimento di cancellazione è trasmesso a mezzo pec o raccomandata a.r. all'associazione interessata.
4. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di ogni e qualsiasi rapporto in atto tra l'associazione depennata ed il Comune.
5. L'associazione esclusa dall'Albo non potrà essere nuovamente riscritta prima di due anni dalla data della cancellazione.

Art. 10

Criteri d'intervento

1. L'Amministrazione opera la propria scelta in base alla maggior o minore rispondenza delle iniziative proposte ad obiettivi generali e criteri perseguiti dall'Amministrazione stessa e secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. L'Amministrazione nella ripartizione e concessione dei contributi si attiene, di norma, a:
 - a. utilità, importanza, rilievo civile, culturale, storico, celebrativo o sociale, ambientale dell'attività o dell'iniziativa;

- b. spessore locale, comunale, sovra comunale –provinciale, regionale, nazionale e internazionale-;
- c. iniziativa che coinvolge più associazioni, enti e/o soggetti;
- d. valore educativo della proposta, con particolare riferimento al mondo giovanile ed alle fasce più deboli;
- e. sostenibilità della manifestazione o attività proposta sotto il profilo economico;
- f. numero di membri iscritti all'associazione;
- g. iniziativa particolarmente consolidata nel tessuto sociale;
- h. risultati precedentemente conseguiti dalle associazioni nello svolgimento delle specifiche attività;
- i. capacità aggregativa e/o inclusiva dell'iniziativa o attività.

Art. 11

Programmazione

1. L'Amministrazione procede annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, allo stanziamento in apposito capitolo di bilancio delle risorse destinate alle finalità di cui al presente Regolamento.
2. La valutazione delle domande ed il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con l'osservanza delle presenti disposizioni.

Art. 12

Domanda di contributo

1. Le associazioni iscritte nell'apposito Albo, le persone giuridiche pubbliche e private nonché le persone fisiche che intendono ottenere un contributo devono presentare formale domanda entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente a quello dell'inizio dell'iniziativa con l'indicazione dei seguenti elementi:
 - a. denominazione, regione sociale, indirizzo, codice fiscale, partita IVA;
 - b. descrizione dell'iniziativa che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario del Comune;
 - c. dettaglio preventivo di spesa;
 - d. quota di spesa che s'intende coprire con il contributo del Comune;
 - e. requisiti del soggetto proponente ed eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe;
 - f. dichiarazione in ordine alla ricorrenza o meno della presentazione di richieste di finanziamento ad altri enti pubblici, istituti di credito, fondazioni o imprese private per la medesima iniziativa;
 - g. impegno a presentare, a consuntivo, un dettaglioato rendiconto delle spese sostenute corredato dalla relativa documentazione;
 - h. dichiarazione che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali.

2. La domanda con allegata copia di un documento di riconoscimento del firmatario dev'essere indirizzata al Sindaco.
3. Le Associazioni iscritte nell'apposito Albo possono nella domanda rinviare alla documentazione acquisita dall'Amministrazione Comunale all'atto dell'iscrizione.
4. La documentazione di cui al presente articolo è conservata agli atti e disponibile all'accesso previsto dalla legge 7-08-1990, n. 241.

Art. 13

Procedimento di concessione

1. La Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o entro trenta giorni dalla data di esecutività del bilancio, adotta la deliberazione di concessione ed assegnazione dei contributi ed agevolazioni riportante l'elenco di tutti i soggetti che hanno inoltrato la domanda e motivando l'esito della stessa.
2. Annualmente per la stessa attività annuale o per la stessa specifica iniziativa è ammessa la concessione di un solo contributo.

Art. 14

Modalità di erogazione del contributo, rendiconto e verifiche

1. Salvo motivate eccezioni, quali iniziative ricorrenti di grande impegno finanziario, le somme concesse ed assegnate devono essere erogate nella misura massima del 50 per cento ad esecutività del provvedimento deliberativo di concessione mentre la quota residua sarà erogata ad attività conclusa su presentazione del rendiconto.
2. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare il rendiconto delle spese sostenute per entro centoventi -120- giorni dalla conclusione dell'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo economico.
3. Al rendiconto dev'essere allegata la documentazione giustificativa delle spese indicate ivi compresa quella dimostrante la devoluzione delle somme in beneficenza, se ricorre detta ipotesi.
4. La mancata presentazione del rendiconto nel termine indicato al comma 2 comporta l'esclusione per l'anno successivo del soggetto beneficiario dalla concessione di contributi ed agevolazioni.
5. Il contributo è erogato solo a fronte di un disavanzo tra entrate ed uscite e non potrà superare il cento per cento del disavanzo.
6. Qualora in sede di controllo del rendiconto la differenza tra spese effettuate ed altre entrate risulti inferiore alla somma concessa, quest'ultima viene erogata con decurtazione pari all'ammontare dell'eccedenza.
7. Qualora dal rendiconto emerga un saldo positivo, il Comune richiederà anche la restituzione totale o parziale della somma liquidata a titolo di acconto.
8. La concessione del contributo è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma eventualmente erogata, qualora i progetti, le iniziative o le

manifestazioni non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme a quanto approvato.

9. La mancata presentazione del rendiconto così come la mancata restituzione di somme previste nella presente disposizione, comportano l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico futuro.

10. Il Comune si riserva di effettuare verifiche ed accertamenti sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28-12-2000, n. 445.

11. Qualora siano rilevati elementi di falsità, si procederà alla revoca dei benefici concessi ed alla segnalazione di quanto accertato alle Autorità competenti

Art. 15 **Agevolazioni**

1. L'Amministrazione Comunale può sostenere progetti ed iniziative attinenti alle aree di intervento previste dall'art. 1 anche attraverso servizi ed altre agevolazioni dandone atto nei relativi provvedimenti.

2. Le agevolazioni costituiscono a tutti gli effetti una forma di contributo, seppur indiretto, alle attività per le quali vengono richieste. Qualsiasi agevolazione ha carattere di temporaneità ed è quindi limitata nel tempo.

3. Le agevolazioni consistono nella possibilità di beneficiare di strumenti che l'Ente possiede, da indicarsi espressamente nell'istanza, quali:

a. concessione gratuita o a canone agevolato delle strutture, dei locali o impianti di proprietà del Comune, nel rispetto dei regolamenti comunali in materia;

b. assunzione o concorso a carico del Comune delle spese per la stampa di manifesti o di altro materiale informativo prodotte dal richiedente;

c. affissione delle locandine prodotte dal richiedente;

d. contributo alle spese di spedizione del materiale pubblicitario realizzato dal richiedente;

e. prestazioni economiche per attrezzature, transenne, addobbi, ecc., nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali in materia;

f. conferimento di targhe, medaglie, libri, coppe o altri premi;

g. uso gratuito di piazze, vie o spazi pubblici in genere nel rispetto delle norme vigenti nonché dei regolamenti comunali in materia.

Art. 16 **Obblighi dei richiedenti e beneficiari - Responsabilità**

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.

2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa approvata, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.

3. I beneficiari sono, altresì, obbligati a:

- a. impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
- b. utilizzare come sede dell'iniziativa una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità;
- c. qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il contributo o agevolazione coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;
- d. valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata; utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili; riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico.

4. I beneficiari dei contributi ed agevolazioni disciplinati dal presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione dell'iniziativa attraverso la dicitura "con il contributo del Comune di Collecervino".

5. Alla concessione dei contributi o agevolazioni disciplinati dal presente Regolamento non consegue l'esonero o esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale ad eccezione di quanto previsto dalla normativa in vigore.

6. Alla concessione di contributi o agevolazioni non consegue l'esonero dell'obbligo di ottenere permessi, autorizzazioni, licenze o presentare SCIA e comunicazioni previsti dalla normativa in vigore.

7. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità ed a qualsiasi titolo nei confronti degli organizzatori, dei partecipanti, del pubblico, dei terzi che risulti connessa con lo svolgimento dell'iniziativa finanziata o con i contenuti della stessa.

Art. 17

Contributi di carattere eccezionale

1. L'Amministrazione Comunale può, con espressa motivazione, prescindere dalle disposizioni di cui al presente Regolamento in relazione alla concessione di contributi finalizzati ad interventi umanitari di carattere urgente ed eccezionale.

Art. 18

Deroghe

1. Possono essere concessi contributi per attività di particolare rilievo non prevedibili entro i termini indicati nel presente Regolamento e, comunque, adeguatamente documentate.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento non si applicano per il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimenti al Comune.

Art. 19

Esclusioni

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie per le quali trovano applicazione le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:
 - a. contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti dei quali il Comune è socio;
 - b. forme contributive che conseguono alla stipula di convenzioni, protocolli d'intesa, accordi che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra il Comune ed i soggetti coinvolti;
 - c. contributi, utilità economiche, agevolazioni, fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili o immobili in quanto disciplinati da altre e diverse disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 20

Pubblicità

1. Il Comune attraverso la propria struttura burocratica, cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle associazioni iscritte all'Albo.
2. Il Comune all'inizio di ogni anno, provvede alla pubblicizzazione e alla diffusione dell'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi economici e/o in servizi.

Articolo 21

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento abroga ogni precedente Regolamento, atto o provvedimento, o parte degli stessi, con esso incompatibili.
2. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia.

Art. 22

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento diventa esecutivo espletate le formalità di cui all'art. 4 del vigente Statuto Comunale.



COMUNE DI COLLECERVINO

Provincia di Pescara

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 49 DEL 30/12/2016

OGGETTO

**Approvazione regolamento per l'istituzione e la gestione dell'albo comunale
delle associazioni e per la concessione di contributi ed agevolazioni.**

PARERE TECNICO

Favorevole

Li, 23/12/2016

Il Responsabile Settore Amministrativo
l. dott. ssa Franca Maria Marsili

REFERTO DELLA RAGIONERIA

Parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del T.U.E.L..

Li,

Il Responsabile del Settore Finanza
dott. D'Arcangelo Adriano

Visto ai sensi dell'art. 151, comma quarto, del T.U.E.L. per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Li,

Il Responsabile del Settore Finanza
dott. D'Arcangelo Adriano

Si prescinde dal parere di regolarità contabile poiché nel presente atto non si evincono rilievi contabili.

Li, 23/12/2016

Il Responsabile Settore Amministrativo
l. dott. ssa Franca Maria Marsili

Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Adriano D'Arcangelo

Il Presidente
f.to geom. Antonio Zaffiri

Data: 13-01-2017

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T. U. E. L., viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale informatico per quindici giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
f.to Luigi Contini

Il Responsabile del Settore Amministrativo
f.to Dott.ssa Franca Maria Marsili

Il sottoscritto Responsabile, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- ☐ **in applicazione dell'art. 134, comma quarto, del T. U. E. L., è stata dichiarata immediatamente eseguibile.**

Dalla Residenza Municipale, li 13-01-2017

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Franca Maria Marsili

Per copia conforme all'originale.
Li, 13-01-2017

Il Responsabile del Settore Amministrativo
f.to Dott.ssa Franca Maria Marsili

Il sottoscritto ,visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dalaled è divenuta esecutiva in data..... , decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 , c. 3, del T.U.E.L N. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, li

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Franca Maria Marsili

Per copia conforme all'originale.

Li,

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Franca Maria Marsili